



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 26 settembre 2022 n.12

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 32, comma 2, del Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.9;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.57 adottata nella seduta del 22 agosto 2022;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO DELEGATO 28 GENNAIO 2021 N.9 “PROMOZIONE E DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE”

Art.1 *(Finalità)*

1. Il presente regolamento, in applicazione del Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.9, “Promozione e disciplina del Volontariato di Protezione Civile”, reca disposizioni relative:
 - a) alle modalità di gestione dell’Elenco del volontariato di protezione civile, di cui all’articolo 9 del Decreto Delegato n.9/2021;
 - b) alle procedure di impiego e di attivazione del volontariato;
 - c) alle modalità di rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi e dell’equivalente degli emolumenti corrisposti dai datori di lavoro ai propri dipendenti, impiegati quali volontari di protezione civile come previsto all’articolo 25 del Decreto Delegato n.9/2021;
 - d) ai criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dal volontariato ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Delegato n.9/2021.

Art.2 *(Volontari di Protezione Civile)*

1. Al fine di diventare formalmente volontari di protezione civile, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato n.9/2021, è necessaria l’adesione ad una associazione di volontariato o ai Gruppi dei Castelli.
2. Le altre modalità di partecipazione sono indicate all’articolo 1, comma 4, lettere b) e c) del Decreto Delegato n.9/2021; la modalità indicata alla lettera c) risponde ad un’esigenza di carattere secondario, in quanto riferibile a prestazioni a carattere occasionale o sporadico nelle quali possono essere impiegati volontari "occasionalisti" su richiesta del Capo della Protezione Civile, per funzioni di supporto e per necessità di natura straordinaria in termini di risorse umane o competenze specifiche.

3. L'elenco dei volontari "occasionalni" di cui al precedente comma è tenuto ed aggiornato periodicamente dal Servizio Protezione Civile (di seguito, brevemente, SPC).

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto Delegato n.9/2021, i volontari si suddividono in volontari operativi e volontari ausiliari. Sono definiti "volontari operativi" tutte le persone fisiche dell'associazione o del Gruppo che hanno ottenuto l'attestato di partecipazione al corso base per volontari di protezione civile e che dichiarano la propria disponibilità a svolgere compiti operativi nell'ambito di missioni di protezione civile. Sono definiti "volontari ausiliari" coloro che, in attesa del corso formativo, possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto.

Art.3

(Gruppi di volontari di protezione civile dei Castelli)

1. L'ammissione ai Gruppi dei Castelli, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.9/2021, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'aspirante volontario, sulla base della modulistica approntata dal SPC. Alla domanda d'iscrizione dovrà essere allegato, tra l'altro, un certificato medico rilasciato dall'ISS, attestante la condizione di idoneità fisica.

2. Qualora le adesioni ai singoli Castelli raggiungano numeri esigui, ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del Decreto Delegato n.9/2021, possono essere costituiti uno o più Gruppi che accorpano volontari di Castelli diversi, coordinati da un'unica figura ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del Decreto Delegato n.9/2021. Il numero di volontari necessari alla costituzione del Gruppo del Castello in forma autonoma, verrà valutato dal Capo della Protezione Civile sentito il Coordinamento per la Protezione Civile, anche sulla base del numero di volontari operativi.

Art.4

(Unione delle Associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi dei Castelli)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Delegato n.9/2021 è istituita l'Unione delle Associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi dei Castelli (di seguito Unione).

2. L'Unione individuerà al suo interno le modalità organizzative e gli organi di rappresentanza che riterrà più adeguati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Decreto Delegato n.9/2021.

3. Il SPC individua nell'Unione il soggetto referente per ogni comunicazione con i volontari dei Gruppi dei Castelli e delle Associazioni; l'Unione eleggerà a questo scopo un domicilio digitale presso il Registro pubblico dei domicili digitali, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n. 46 e successive modifiche.

4. Fino alla formale costituzione dell'Unione, i compiti e le funzioni demandate a tale organismo saranno assunti dal SPC, anche avvalendosi dei Coordinatori tecnico-operativi dei Gruppi dei Castelli, di cui all'articolo 5 del Decreto n.9/2021, e dei presidenti delle Associazioni iscritte all'Elenco.

Art.5

(Gestione dell'Elenco delle Associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi dei Castelli)

1. Il SPC, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Delegato n.9/2021, esercita le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco delle Associazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi dei Castelli. L'Elenco viene periodicamente trasmesso al Coordinamento per la Protezione Civile e alla Consulta di cui alla Legge n.75/2016 e successive modifiche, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Decreto Delegato n.9/2021, e all'Unione.

2. L'Elenco informatizzato sarà reso di consultazione pubblica sul Portale della Pubblica Amministrazione www.gov.sm, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti dalle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali.

3. Le Associazioni ed i Gruppi sono responsabili dell'acquisizione dei dati personali dei singoli volontari e della loro trasmissione al SPC. All'interno delle singole Associazioni e dei Gruppi vengono obbligatoriamente effettuati il controllo, l'aggiornamento, l'integrazione dei dati, comunicando al SPC ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto alle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione.

4. Il venir meno di una delle condizioni di iscrizione per la durata di almeno un anno, accertata anche sulla base di controlli a campione effettuati dal SPC, comporta l'adozione di provvedimenti da parte del Coordinamento per la Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del Decreto Delegato n.9/2021, fino alla possibile cancellazione dalla sezione dell'Elenco.

Art.6

(Contenuti dell'Elenco dei singoli volontari)

1. Le sezioni dell'Elenco riportano i nominativi e le specifiche individuali di tutti i volontari iscritti, rispettivamente, alle Associazioni e ai Gruppi.

2. Le specifiche individuali dei singoli volontari sono, ad esempio, il datore di lavoro, il tipo di mansione svolta professionalmente, la specializzazione principale nell'ambito dell'associazione di appartenenza, l'eventuale disponibilità a svolgere compiti operativi. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Decreto Delegato n.9/2021, nel caso di iscrizione in più ambiti associativi, deve essere indicata l'associazione o il Gruppo di riferimento per l'impiego in caso di emergenza.

Art.7

(Tesserino identificativo del volontario di protezione civile)

1. Ai volontari iscritti nell'Elenco sarà assegnato un numero di iscrizione progressivo che verrà riportato su apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal SPC.

2. Il tesserino del volontario di protezione civile è un documento personale di riconoscimento utilizzabile in tutte le attività di protezione civile per le quali si venga attivati o si è ricevuto specifico mandato dal Capo della Protezione Civile.

3. Il tesserino di riconoscimento deve essere custodito con cura e presentato per l'identificazione personale in occasione di attivazione per emergenze, esercitazioni ed eventi formativi.

Art. 8

(Attivazione dei volontari – Criteri generali)

1. Come previsto all'articolo 25, comma 3 del Decreto Delegato n.9/2021, ai volontari aderenti alle Associazioni ed ai Gruppi iscritti nell'Elenco in caso di impiego in attività di protezione civile vengono garantiti:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi;
- d) la copertura assicurativa secondo le modalità previste nell'articolo 22 del Decreto Delegato n.9/2021.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso ed assistenza in occasione degli eventi calamitosi e attivati su richiesta del Capo del SPC vengono garantite le suddette disposizioni esclusivamente per il periodo di effettivo impiego non superiore a giorni 15 (quindici) continuativi e fino a giorni 45 (quarantacinque) nell'anno. Per attività di addestramento, simulazione e di formazione teorico-pratica che principalmente sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro ed in giorni festivi, in via straordinaria e per particolari moduli organizzativi, ai volontari impiegati si applicano i benefici di cui sopra per un periodo non superiore a giorni 3 (tre) continuativi e fino a giorni 10 (dieci) nell'anno.

2. Pertanto, a tutte le attività di formazione, aggiornamento e alle attività per le quali sia possibile una programmazione con turnazione specifica, i volontari parteciperanno per quanto possibile al di fuori dell'orario di lavoro; a tal fine, il SPC insieme ai soggetti interessati promuoverà ove non previste forme di flessibilità e turnazioni orarie che consentano più facilmente l'utilizzo dei volontari come indicato all'articolo 25 comma 10 del Decreto Delegato n.9/2021.

3. L'attivazione viene effettuata cercando di evitare che siano coinvolti contemporaneamente più dipendenti della stessa U.O. della PA/Ente-Articolazione Organizzativa o del datore di lavoro privato adibiti ad attività connesse.

Art. 9

(Attivazione dei volontari)

1. Come previsto dall'articolo 17 del Decreto Delegato n.9/2021, i volontari sono attivati dal Capo del SPC mediante l'invio di comunicazione formale all'Unione, in cui sono specificati:

- evento o attività di riferimento;
- stima del numero di volontari necessari;
- decorrenza e termine attività (se possibile data presunta di fine impiego);
- modalità di rilascio dei relativi attestati di partecipazione;
- riferimento ai benefici di cui agli articoli 25 e 26 del Decreto Delegato n.9/2021.

2. In vista di situazioni di emergenza, come disposto anche al comma 6 dell'articolo 17 del Decreto Delegato n.9/2021, l'attivazione viene disposta anche per le vie brevi e sarà poi formalizzata nel più breve tempo possibile con la comunicazione formale di cui al comma 1.

3. A seguito di richiesta di attivazione, l'Unione sarà tenuta a trasmettere al SPC l'elenco dei nominativi dei volontari che verranno impiegati ed eventuali attrezzature utilizzate, compilando nel medesimo modulo di attivazione la parte riservata all'Unione; l'Unione avrà poi cura di trasmettere tale modulo ai singoli volontari attivati. Al termine dell'attività il SPC curerà il rilascio degli attestati di partecipazione che verranno trasmessi ai singoli volontari affinché il lavoratore dipendente possa consegnarli al proprio datore di lavoro per le procedure di rimborso e quale giustificazione dell'assenza dal lavoro o affinché il lavoratore autonomo/libero professionista possa procedere direttamente all'istanza di rimborso.

Art. 10

(Rimborsi relativi all'attivazione dei volontari durante l'orario di lavoro)

1. Il Volontario, se lavoratore dipendente, è tenuto a fornire al proprio datore di lavoro la richiesta di attivazione (completa della parte compilata dall'Unione) entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della stessa e, al termine dell'attività, l'attestato di partecipazione rilasciato dal SPC, per conferma del servizio prestato e delle ore/giornate di intervento.

2. E' facoltà del singolo volontario rinunciare agli emolumenti ad esso spettanti, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del Decreto Delegato n.9/2021 da esplicitare sull'attestato di attivazione (nella apposita sezione) prima che venga consegnato al datore di lavoro.

3. Per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato, in servizio presso Unità o Articolazioni Organizzative in cui sia in uso l'applicativo PASS, l'assenza dall'orario di servizio è inserita dallo stesso volontario all'interno dell'applicativo utilizzando il giustificativo "Permessi speciali-Permesso Retribuito Volontari Protezione Civile" o, qualora si rinunci agli emolumenti, scegliendo la voce "Permessi non retribuiti-Permesso non retribuito Volontari Protezione Civile"; nel campo obbligatorio "Note" sono indicati i contenuti dell'attivazione del volontario stabilite al comma 1 dell'articolo 9. I giustificativi così inseriti sono autorizzati, attraverso apposito ruolo implementato nella procedura PASS, dal Capo della Protezione Civile o suo delegato.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, l'Ufficio Gestione Personale P.A. provvede ad imputare gli oneri relativi ai permessi speciali sull'apposito capitolo di spesa 1-5-1358 "Oneri vari connessi al Volontariato di Protezione Civile" come previsto dall'articolo 32 del Decreto Delegato n.9/2021.

Il rimborso dei costi sostenuti dagli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato per i permessi speciali retribuiti usufruiti dai propri dipendenti avviene con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 11 del presente regolamento.

4. Per i dipendenti del settore privato, a seguito di richiesta e attivazione del permesso retribuito, il datore di lavoro, eroga la normale retribuzione dovuta come se il dipendente avesse prestato l'abituale attività lavorativa. Tale importo è detratto dai contributi dovuti nel foglio riepilogativo del mese interessato ai fini dei versamenti obbligatori verso l'ISS ovvero ne determinerà un incremento del credito da parte del datore di lavoro nei confronti del medesimo Ente. La causale da adottare nella predisposizione del cedolino paga è "Permesso speciale retribuito Volontari Protezione Civile". Nel caso di permesso non retribuito la causale è "Permesso non retribuito Volontari Protezione Civile". Con apposita evidenziazione nella parte relativa delle erogazioni è indicato l'importo dei contributi a carico del datore di lavoro relativi al permesso retribuito utilizzato. Il datore di lavoro, entro il 5 del mese successivo, inserisce nell'applicativo ContrISS le ore/giornate di assenza effettiva dal lavoro del volontario; il SPC procederà alla convalida entro l'8 del mese successivo, tenendo conto, nel computo del permesso a ore, ove necessario, di un'eventuale tolleranza dovuta allo spostamento dal luogo di lavoro al sito di intervento.

5. I giorni di permesso retribuito per i volontari, lavoratori dipendenti, sono riferiti all'ordinario orario di lavoro giornaliero e settimanale come da assunzione in corso e sono frazionabili in ore per ciascun anno solare. L'attivazione del permesso retribuito come volontario di protezione civile interrompe il periodo di congedo ordinario o di Cassa Integrazione Guadagni per il lavoratore dipendente che ne stia usufruendo.

6. In favore dei lavoratori autonomi e titolari di licenza individuale, spetta all'Ufficio Indennità Economiche l'erogazione delle somme dovute secondo le procedure in uso per l'erogazione della indennità economica per inabilità, precisandone la causale. L'ammontare dell'indennità per mancato guadagno giornaliero viene calcolato sulla base del reddito, esclusivamente inerente l'attività lavorativa svolta, dichiarato dall'interessato nell'anno precedente. L'indennità può essere erogata per un massimo di 45 (quarantacinque) giorni, anche frazionabili in ore, per ciascun anno solare. L'importo massimo giornaliero è fissato nel limite previsto dal comma 8 dell'articolo 25 del Decreto Delegato n. 9/2021. Ai fini dell'applicazione delle superiori disposizioni, l'Ufficio Indennità Economiche, può accedere ai dati delle dichiarazioni dei redditi dei volontari richiedenti.

Al riguardo si procede suddividendo il reddito per 365 (trecentosessantacinque) giorni ed in caso di permesso in ore, suddividendo ciascun giorno per 7,5 ore come da coefficiente giornaliero lavorativo del settore contrattuale industria al quale rinvia la Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche ai fini dell'Ordinanza annuale per definire l'importo del salario medio territoriale; a quest'ultimo si fa riferimento anche per definire il rimborso per il lavoratore che abbia iniziato la sua attività da meno di un anno.

Art. 11

(Gestione contabile da parte delle UO interessate al procedimento)

1. Al termine di ogni anno solare, la Direzione Amministrativa dell'ISS invia al SPC il riepilogo dei permessi retribuiti riconosciuti secondo le procedure previste dagli articoli precedenti e la relativa richiesta di rimborso.

2. Gli importi dei permessi retribuiti anticipati e dei contributi a carico del datore di lavoro non riscossi dall'ISS sono rilevati in apposito conto a credito nei confronti dello Stato a titolo di "permessi retribuiti volontari di protezione civile articolo 32 del Decreto Delegato n.9/2021".

3. Il riepilogo a cura dell'Ufficio Contributi ISS contiene gli estremi dei beneficiari: dipendenti (cognome, nome, cod. ISS, COE e denominazione del datore di lavoro) e dei giorni interi o parziali in ore e le medesime informazioni che ricorrono saranno fornite da parte dell'Ufficio Indennità Economiche per i lavoratori autonomi e titolari di licenza.

4. Il SPC, dopo gli opportuni controlli ed eventuali rettifiche, provvede ad emettere liquidazione su pertinente capitolo a favore dell'ISS sulla base delle procedure contabili in vigore.

5. Allo stesso modo, le Direzioni degli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, alla scadenza di ogni anno, inviano il resoconto dei costi sostenuti per i permessi speciali retribuiti usufruiti dai propri dipendenti alla UO Servizio di Protezione Civile, la quale provvede al relativo rimborso mediante liquidazione in loro favore sul pertinente capitolo.

Art. 12

(Rimborsi alle Associazioni di volontariato di protezione civile e ai Gruppi dei Castelli ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Delegato n.9/2021)

1. Le Associazioni ed i Gruppi iscritti nell'Elenco, il cui impiego è stato formalmente autorizzato in occasione di emergenze, addestramento, formazione teorico-pratica e diffusione della cultura di protezione civile, possono richiedere al SPC il concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione delle attività svolte. Si procederà sempre al rimborso della spesa sostenuta senza alcun tipo di maggiorazione.

2. Le spese ammissibili sono quelle di seguito elencate:

– i costi del carburante per l'utilizzo fuori territorio di mezzi nella disponibilità del SPC. Alla richiesta di rimborso devono essere allegati scontrini dettagliati emessi/rilasciati dai gestori delle stazioni di rifornimento. Costi e consumi devono essere coerenti con il chilometraggio percorso, in ragione del tipo di attività svolta.

Qualora non sia possibile sopperire diversamente, su autorizzazione del SPC può essere riconosciuta l'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio autoveicolo, per spostamenti in territorio o fuori territorio, stabilita dalla tabella A punto 1) di cui all'articolo 4 del Decreto 10 aprile 1997 n.42, così come aggiornata dalla delibera del Congresso di Stato n.11 del 7 febbraio 2002 e successive modifiche;

– pedaggi autostradali: sono ammessi scontrini, ricevute o copia degli estratti-conto relativi ai detti pagamenti, in cui siano evidenziate le tratte interessate, la data della percorrenza, con esclusivo riferimento ai mezzi associativi, o al mezzo privato qualora sia stato preventivamente autorizzato;

– mezzi di trasporto pubblico: biglietti ferroviari (max 2^a classe), autolinee e viaggi in nave al costo della tariffa più economica.

3. Dietro motivata e preventiva richiesta, può essere autorizzato l'impiego di mezzi privati dei singoli volontari, avendo cura di indicare il modello e la targa dell'autoveicolo. Si precisa che l'utilizzo dei mezzi privati, ancorché preventivamente autorizzato, darà luogo esclusivamente al rimborso del carburante e dei pedaggi autostradali, puntualizzando che le eventuali spese derivanti da danneggiamenti o furti rimarranno in capo al proprietario del veicolo.

4. Possono essere ammesse a rimborso le seguenti ulteriori tipologie di spese esclusivamente previa specifica autorizzazione:

– biglietto aereo: l'utilizzo del mezzo aereo è consentito solo nel caso in cui venga dimostrata la maggiore convenienza rispetto alla tariffa ferroviaria/nave/auto, o nel caso in cui si presenti l'esigenza di estrema urgenza previa autorizzazione preventiva da parte del Capo della Protezione Civile. In nessun caso sono ammesse al rimborso le spese derivanti dai diritti di agenzia;

– attrezzature e mezzi nella disponibilità di Associazioni/Gruppi: possono essere rimborsate, anche parzialmente, previa acquisizione di specifica autorizzazione preventiva, le spese per la riparazione o il reintegro di attrezzature e mezzi, delle quali dovrà essere data tempestiva comunicazione al SPC. Non verranno ammesse a rimborso le spese derivanti da riparazione o reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati, nei casi di dolo o colpa grave;

– acquisto e montaggio di ricambi, materiale di consumo (olio, filtri, etc.) previa acquisizione di specifica autorizzazione preventiva solo in occasione di interventi per emergenze particolarmente prolungati;

– altre necessità che possono sopravvenire, quali per esempio noleggio di mezzi di trasporto collettivi, noleggio di attrezzature particolari etc., necessitano di preventiva autorizzazione del Capo della Protezione Civile.

5. La consumazione dei pasti (pranzo/cena) è consentita solo su espressa autorizzazione del SPC e il limite massimo previsto è di euro 15,00 a pasto, con un massimo giornaliero di euro 30,00. Alla richiesta di rimborso devono essere allegate fatture o scontrini fiscali leggibili e dettagliati, nei quali devono essere riportate le specifiche del consumo.
6. È consentito l'alloggiamento dei volontari fuori territorio, qualora preventivamente autorizzato dal Capo della Protezione Civile, presso strutture ricettive. La richiesta di rimborso, entro il limite di spesa rimborsabile di euro 60,00 a notte a persona, è prevista dietro presentazione di fattura/ricevuta rilasciata dalla struttura.
7. I limiti massimi di spesa consentiti potranno essere superati solo su motivata autorizzazione del Capo della Protezione Civile e comunque entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
8. Gli oneri relativi al rimborso delle spese di cui all'articolo 26 del Decreto Delegato n.9/2021 saranno imputati sull'apposito capitolo di spesa 1-5-1358 "Oneri vari connessi al Volontariato di Protezione Civile".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 settembre 2022/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina - Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

